



# COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Cod. Istat 044027

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ( COPIA )

N.71 del Reg. Data 28-09-2020	Oggetto: ADEMPIMENTI SENTENZA TAR N.114/2020 COMUNE MALTIGNANO vS ROSATI LUIGI - ATTO DI INDIRIZZO
----------------------------------	--

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 19:50, nella sala delle adunanza del comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	P
MANCINI CILLA MONICA	VICE SINDACO	P
SPURIO FAUSTO	ASSESSORE	P

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

tra il Comune di Maltignano ed il sig. Rosati Luigi ed Altri è intervenuta una vicenda giudiziaria iniziata nel 1996, nata dall'avvio di una procedura espropriativa, la quale si è sviluppata per oltre 20 anni attraverso le sentenze di seguito elencate:

- **Sentenza n.6/2002 del Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno** su procedimento iscritto al n.1069 RGAC;
- **Sentenza n.643/08 della Corte d'Appello di Ancona** nella causa civile in secondo grado iscritta a ruolo n.479/2002, nella quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo;
- **Sentenza n.2546/2011 della Corte di Cassazione** con la quale si rigettava il ricorso del sopra citato Sig. Rosati Luigi ed altri, confermando quanto riportato nella sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 643/2008;
- **Sentenza 798/2015 del TAR delle Marche**, con la quale è stato disposto *l'obbligo per il Comune di Maltignano di provvedere, nel termine di 90 giorni dalla notificazione della predetta sentenza a determinarsi nel senso di emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327 del 2001, ove ne ritenga sussistenti i presupposti di legge (considerato che trattasi di scelta latamente discrezionale) o in alternativa, qualora li ritenga non sussistenti, nel senso della restituzione, entro l'ulteriore termine di 90 giorni, dei beni in argomento ai legittimi proprietari". Omissis.....*

Nella stessa sentenza si affermava inoltre che *"..... considerata l'assenza di un'occupazione illegittima dei terreni, la liquidazione deve essere limitata al valore venale del bene al momento dell'emanazione del provvedimento, più eventuali accessori di legge. Il valore dovrà essere calcolato secondo quanto previsto dal citato art. 42 bis, alla data di adozione del provvedimento di acquisizione. Dovrà quindi essere valutato dal Comune il valore venale del terreno a tale data, non essendo più attuale la consulenza tecnica effettuata nel corso del giudizio dinanzi al tribunale di Ascoli Piceno e deposita il 31.12.2000. In ogni caso, il Comune dovrà tener conto dei dati contenuti nella consulenza citata, costituenti argomenti di prova ai sensi dell'articolo 11 c.6 c.p.a., e potrà discostarsene solo motivando in maniera specifica".*

- **Sentenza del Consiglio di Stato n.4457/2016** con la quale è stato confermato il principio secondo cui il calcolo del valore venale del bene deve essere determinato al momento dell'emanazione del provvedimento ed è stato disposto che l'eventuale adozione del provvedimento di acquisizione ex art.42 bis debba ricomprendere le seguenti voci:
  1. valore venale del bene comprensivo del valore del suolo occupato e del valore delle opere su di esso realizzate alla data di emanazione del provvedimento;
  2. voce afferente al pregiudizio non patrimoniale (10%);
  3. interesse del 5% annuo per il periodo di occupazione a far data dal 16 dicembre 1996;
- **Sentenza del Tar delle Marche n.625/2018 del 26/09/2018**, acquisita al prot. 8424 del 27/09/2018, su ricorso proposto da Rosati Luigi per l'annullamento del decreto di acquisizione sanante registrato al prot. com. n. 1041/2016, adottato ai sensi dell' art. 42 bis del DPR n. 327/2001, con la quale viene indicato: *"l'obbligo per il Comune di Maltignano di provvedere nel termine di 90 giorni dalla notifica ad emanare un provvedimento di acquisizione sanante ex art.42 bis del DPR 327/2001 o in alternativa restituire nello stesso termine (90 giorni) ai legittimi proprietari i beni oggetto del contendere attenendosi per la quantificazione dell'indennizzo dovuto a quanto stabilito nella sentenza del Consiglio di Stato 4457/2016 per la quale va valutato il valore venale del terreno e delle opere su di essa realizzate";*

- **Sentenza del Tar Marche n. 508 del 24.07.2019**, con la quale viene dichiarato parzialmente nullo il nuovo decreto di acquisizione sanante del Responsabile dell'area Tecnica prot.11307 del 24/12/2018, adottato ai sensi dell' art. 42 bis del DPR n. 327/2001;

**RICHIAMATO** il nuovo decreto del Responsabile dell'Area Tecnica prot. 11189 del 30.12.2019 adottato ai sensi dell' art. 42 bis del DPR n. 327/2001 con il quale è stata disposta l'acquisizione delle seguenti aree:

- Foglio 8, particella mq 363 – mq 1184 (Strada e verde pubblico);
- Foglio 8, particella 554 – mq 517 - pertinenze edificio scolastico comunale E.Monti;
- Foglio 8, particella 371 – mq 68 (parcheggio);
- Foglio 8, particella 524 – mq 2130 – area di sedime edificio scolastico comunale E. Monti per l'importo totale di stima pari ad € 356.000,00;

**VISTO e RICHIAMATO** il nuovo ricorso in ottemperanza ai sensi dell' art. 112 c.p.a. presentato dal Sig. Rosati Luigi avanti al TAR Marche, acquisito il 25.02.2020;

**PRESO ATTO della sentenza n. 519 del 07.09.2020** la quale dispone che *“deve essere ordinato al Comune di riconsegnare a parte ricorrente le aree di proprietà di quest' ultima non ricomprese nel decreto di acquisizione del 30.12.2019, garantendone la rimessione in pristino (previa verifica in contraddittorio dello stato dei luoghi) entro 60 giorni dall pubblicazione della presente sentenza”*;

**RITENUTO** di dare esecuzione al dispositivo della predetta sentenza n. 519/2020 provvedendo alla riconsegna delle aree residue, non ricomprese nel decreto di acquisizione del 30.12.2019;

**PRECISATO** tuttavia quanto segue:

nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4457/2016 si dà atto che l' accordo transattivo del 1989 subordinava il trasferimento della proprietà alla condizione sospensiva della previa approvazione delle convenzioni di lottizzazione relative alle zone omogenee B3 e C3; la seconda di queste non fu mai adottata, a differenza della lottizzazione B3;

circa il piano di lottizzazione B3, regolarmente approvato, nella dichiarazione del 04 novembre 1989 i privati danno atto degli standard urbanistici della lottizzazione B3, pari a mq 1293, corrispondenti alle particelle 554 mq.517, 555 mq 585, 367 mq 191 del foglio 8;

nella perizia del CTU del Tribunale di Ascoli Piceno nella causa civile n. 1069/1996, si descrivono con esattezza gli standard urbanistici relativi alla zona B3 da cedere gratuitamente al Comune di Maltignano;

in molteplici atti processuali la parte ricorrente afferma che *“tali suoli in minima parte (mq 1293) corrispondevano agli standards per la lottizzazione B3 e per essi non vi erano ragioni di doglianze”*;

nella memoria di replica del 23.04.2020, riferita al giudizio per ottemperanza al TAR Marche la parte ricorrente sostiene peraltro di aver “ceduto” mq 1293, per i quali “non è mai stata avanzata pretesa dal ricorrente”;

**EVIDENZIATO** dunque la riconsegna delle aree non riguardi le succitate particelle, la cessione delle quali andrà poi regolarizzata con atto pubblico a rogito notarile;

**VISTO** l'art. 48 del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000;

**VISTO** lo statuto Comunale;

DELIBERA DI GIUNTA n.71 del 28-09-2020 COMUNE DI MALTIGNANO

**ACQUISITO** il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge,

### **DELIBERA**

- 1) **Di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) **Di fornire specifico indirizzo** al Settore Tecnico Comunale di provvedere, in esecuzione della sentenza del TAR Marche n. 519/2020, alla riconsegna ai privati delle aree di proprietà di quest' ultima identificate catastalmente al Fg .8 pp. 51, 360, 553 per complessivi mq 4094 non ricomprese nel decreto di acquisizione del 30.12.2019, garantendone la rimessione in pristino (previa verifica in contraddittorio dello stato dei luoghi) entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
- 3) **Di dare atto** che rimangono escluse dal procedimento de quo le particelle identificate catastalmente al Fg.8 pp. 555 e 367 e 554 per complessivi mq 1293 , quali standard urbanistici relativi al piano di lottizzazione B3, in quanto approvato e realizzato;
- 4) **Di dare atto** che la formale cessione gratuita delle particelle identificate catastalmente al Fg.8 pp.367 e 555 dovrà essere regolarizzata con atto pubblico a rogito notarile a carico del proprietario lottizzante.

Successivamente,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** l'urgenza di provvedere in merito;

**VISTO** l'art. 134 comma 4 del D.Leg.vo n.267/2000;

**CON** voti unanimi e favorevoli legalmente resi in forma palese;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to CAROPRESO LUIGI

**IL SINDACO**

F.to FALCIONI ARMANDO

---

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 20-10-2020 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 697 Reg. Pubblicazioni].

Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 9083 del 20-10-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-09-2020 in quanto:

sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)  
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. CAROPRESO LUIGI

---

**CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 20-10-2020 al 04-11-2020 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, li 05-11-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. CAROPRESO LUIGI

	<p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 20-10-2020</p> <p><b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b> Dott. Luigi Caropreso</p>
--	---